

Bruxelles, 15 novembre 2021
(OR. en)

13244/21

CONOP 69
COARM 213
CODUN 48
CFSP/PESC 1006

RISULTATI DEI LAVORI

Origine:	Segretariato generale del Consiglio
Destinatario:	Delegazioni
Oggetto:	Conclusioni del Consiglio sulla sesta conferenza di revisione della convenzione sulla proibizione o la limitazione dell'uso di alcune armi convenzionali (CCW)

Si allegano per le delegazioni le conclusioni del Consiglio sulla sesta conferenza di revisione della convenzione sulla proibizione o la limitazione dell'uso di alcune armi convenzionali (CCW), approvate dal Consiglio nella 3826^a sessione tenutasi il 15 novembre 2021.

**CONCLUSIONI DEL CONSIGLIO SULLA SESTA CONFERENZA DI REVISIONE
DELLA CONVENZIONE SULLA PROIBIZIONE O LA LIMITAZIONE DELL'USO DI
ALCUNE ARMI CONVENZIONALI CHE POSSONO ESSERE CONSIDERATE
DANNOSE O AVENTI EFFETTI INDISCRIMINATI (CCW)**

(GINEVRA, 13-17 DICEMBRE 2021)

1. L'Unione europea si compiace della prossima sesta conferenza di revisione della convenzione sulla proibizione o la limitazione dell'uso di alcune armi convenzionali che possono essere considerate dannose o aventi effetti indiscriminati (CCW), che si terrà a Ginevra dal 13 al 17 dicembre 2021.
2. La sesta conferenza di revisione rappresenta un'opportunità per rafforzare l'attuazione della convenzione. È particolarmente importante che questa continui a rispondere ai nuovi sviluppi. L'UE ricorda che dobbiamo compiere ogni sforzo per preservare la continuità operativa e il futuro della convenzione, trattandosi di uno strumento fondamentale del diritto internazionale umanitario (DIU).
3. L'UE sottolinea che la CCW è un consesso internazionale unico che riunisce competenze in ambito diplomatico, giuridico e militare. Tenuto conto delle sfide particolari poste dalle armi considerate dannose o aventi effetti indiscriminati, tali competenze hanno portato in precedenza all'adozione di limitazioni all'uso di armi specifiche, come quelle incendiarie, codificate nel protocollo III, nonché a divieti quanto all'uso di armi specifiche, come indicato nel protocollo IV sulle armi laser accecanti. La convenzione offre, tra l'altro, un modo flessibile per rispondere ai nuovi sviluppi nel settore delle tecnologie delle armi e sostenere l'attuazione di una parte essenziale del diritto internazionale umanitario che contribuisce alla prevenzione e riduzione delle sofferenze della popolazione civile e dei combattenti.

4. L'UE ricorda che la CCW e i relativi protocolli sono parte essenziale e integrante del diritto internazionale umanitario e sottolinea che l'Unione europea e i suoi Stati membri restano determinati a osservare e rispettare pienamente tale diritto e continueranno a dare piena attuazione agli orientamenti dell'UE per promuoverne l'osservanza.
5. L'UE evidenzia l'importanza dell'universalizzazione della convenzione e dei relativi protocolli, che resta una priorità assoluta per l'UE. Sostiene tutti gli sforzi intesi a promuovere l'universalità della convenzione e dei relativi protocolli e incoraggia vivamente tutti i paesi che non l'hanno ancora fatto ad aderirvi quanto prima. L'UE sottolinea l'importanza di assicurare trasparenza e di accrescere la fiducia nell'attuazione della CCW e dei relativi protocolli e incoraggia le alte parti contraenti a redigere regolarmente relazioni dettagliate.
6. L'UE accoglie con favore il lavoro svolto negli ultimi anni dal gruppo di esperti governativi sulle tecnologie emergenti nel settore dei sistemi di armi letali autonomi (SALA) e ne riconosce il contributo sostanziale alla comprensione di questa tematica complessa e alla ricerca di un terreno comune. L'UE rileva quanto sia importante che il gruppo di esperti governativi continui ad adoperarsi, anche in preparazione della sesta conferenza di revisione della CCW, sulla base di un solido mandato, per consentire la realizzazione di progressi. L'UE sottolinea che al riguardo la CCW è il consesso internazionale di riferimento e dovrebbe conseguire i risultati attesi. L'UE rimane determinata a proseguire gli sforzi in seno al gruppo di esperti governativi per garantire che i risultati rispecchino la necessità di osservare il diritto internazionale, in particolare il diritto internazionale umanitario, tenendo conto delle pertinenti considerazioni etiche. L'UE sottolinea che gli esseri umani devono decidere in merito all'uso della forza letale, esercitare il controllo sul sistema di armi letali che utilizzano e assumere la responsabilità ultima delle decisioni sull'uso della forza al fine di garantire il rispetto del diritto internazionale, in particolare del diritto internazionale umanitario.

7. L'UE resta pienamente determinata a ridurre le sofferenze e i danni provocati da mine, trappole e altri ordigni. Il protocollo II modificato costituisce un importante strumento di diritto internazionale umanitario e invitiamo tutti gli Stati che non l'abbiano ancora fatto ad aderirvi.
8. L'UE è profondamente preoccupata per le gravi ripercussioni che continuano ad avere in tutto il mondo gli attacchi con ordigni esplosivi improvvisati (IED) come pure il loro uso e i loro effetti indiscriminati, soprattutto nel contesto di atti terroristici. L'uso di ordigni esplosivi improvvisati contro le popolazioni e le infrastrutture civili, compresi i sistemi sanitari, causa danni umanitari allarmanti, soprattutto in contesti urbani, e richiede una risposta urgente. Al fine di contrastare la minaccia globale occorre adoperarsi per potenziare prevenzione, preparazione e risposta. Per mettere a punto adeguate misure di difesa è necessario uno scambio sistematico di informazioni sugli eventi che comportano IED. L'accesso a materiale precursore andrebbe limitato mediante la tempestiva bonifica di residui bellici esplosivi, in ottemperanza all'obbligo previsto dal protocollo V, e attraverso la gestione sicura delle scorte di munizioni. Andrebbero individuate e contrastate le rotte del traffico di materiale precursore di esplosivi. La decontaminazione deve essere effettuata contestualmente agli sforzi profusi nell'ambito di altre convenzioni sul disarmo, come la convenzione sulla messa al bando delle mine antipersona, che prevede l'obbligo per gli Stati parte di eliminare tutti i tipi di mine antipersona, comprese le mine antipersona di natura improvvisata.

9. L'UE condanna fermamente qualsiasi impiego di mine antipersona, anche di natura improvvisata, in violazione della norma contro le mine antipersona. Per l'Unione europea l'impiego di mine antipersona è inaccettabile ovunque, in qualsiasi momento e da parte di qualsiasi attore. Facciamo appello a tutti gli attori affinché si astengano dal produrre, acquisire, stoccare, commerciare, conservare o trasferire mine antipersona e pongano fine su scala mondiale all'impiego di tali mine, siano esse fabbricate industrialmente o improvvisate. Il peso che le mine antipersona e i residui bellici esplosivi impongono a persone, famiglie, comunità, regioni e Stati rimane eccessivamente elevato. L'UE è uno dei massimi fornitori di cooperazione e assistenza a favore dell'azione antimine e come tale sostiene gli Stati parte interessati dal problema delle mine nei loro sforzi per assolvere gli impegni assunti nell'ambito della convenzione. Dal 2018 l'UE ha contribuito con 280 milioni di EUR alle attività contro le mine. Inoltre, gli Stati membri dell'UE sono tra i principali donatori al mondo per l'azione antimine. Vi è l'evidente necessità di rafforzare la cooperazione, l'assistenza e la mobilitazione di risorse per conseguire un mondo senza mine. La mancanza di risorse finanziarie rappresenta un problema importante e l'UE invita tutti gli attori, pubblici e privati, a vagliare collettivamente soluzioni per fonti di finanziamento nuove e alternative.
10. Riguardo alle mine diverse da quelle antipersona, l'UE ne evidenzia le ripercussioni umanitarie e le pesanti conseguenze sullo sviluppo sociale ed economico dovute ad un loro uso indiscriminato e sproporzionato. Pur riconoscendo che le mine diverse da quelle antipersona sono armi legittime, le parti sono tenute a garantire che esse siano impiegate conformemente al diritto internazionale umanitario, anche mediante l'adozione di tutte le precauzioni possibili, per proteggere i civili dagli effetti di tali armi. L'UE ravvisa l'opportunità che gli Stati parte discutano ulteriormente del modo per assicurare il rispetto del protocollo II modificato, anche in relazione alle mine diverse da quelle antipersona. Il tema delle mine diverse da quelle antipersona dovrebbe pertanto rimanere all'ordine del giorno della CCW per ulteriori discussioni al fine di garantire che le alte parti contraenti possano continuare a esaminare la questione in modo costruttivo e trasparente.

11. La sesta conferenza di revisione offre anche l'opportunità di assicurare la solidità finanziaria e organizzativa della convenzione, consentendo uno sforzo di attuazione stabile e permanente. L'UE riconosce, in particolare, che il versamento integrale e sollecito dei contributi annuali da parte delle alte parti contraenti rimane essenziale per garantire l'efficace funzionamento della convenzione e dei relativi protocolli, nonché il lavoro dell'unità di supporto all'attuazione. L'UE invita tutte le alte parti contraenti a rispettare tempestivamente i loro obblighi finanziari e invita tutti gli Stati parte a versare i loro contributi obbligatori in modo sollecito e integrale.
12. L'UE esprime il suo sostegno all'amministrazione e all'attuazione della CCW e dei relativi protocolli, in particolare all'unità di supporto all'attuazione, e incoraggia le Nazioni Unite ad assicurare un'attuazione efficiente ed efficace della convenzione. A tale riguardo, l'UE è lieta di annunciare un sostegno finanziario dell'UE pari a 1,6 milioni di EUR nell'arco di due anni (decisione (PESC) 2021/1694 del Consiglio, del 21 settembre 2021) a favore del rafforzamento della CCW. Tale decisione costituisce un chiaro segnale politico da parte dell'UE in merito alla rilevanza che l'Unione attribuisce al multilateralismo e a un ordine mondiale fondato su regole, come anche all'importanza che l'Unione annette a una solida attuazione e universalizzazione della CCW.
-